



## **Regolamento per l'aiuto complementare comunale**

(del 9 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio 20 dicembre 2001 no. 65 del Municipio,

**d e c r e t a :**

### **Art. 1 Scopo**

Allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolare condizione di disagio, il Comune di Losone istituisce un aiuto complementare comunale.

### **Art. 2<sup>1</sup> Beneficiari**

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune da almeno cinque anni che non sono al beneficio di prestazioni assistenziali e che usufruiscono della prestazione complementare cantonale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 6. Il Municipio può derogare al termine d'attesa di cinque anni a favore del beneficiario in casi particolari e gravi.

### **Art. 3 Limiti di reddito, reddito determinante, sostanza e importi**

<sup>1</sup> Per il calcolo dell'aiuto complementare comunale valgono i limiti di reddito, il reddito determinante e la sostanza fissati dalla legge cantonale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Per il calcolo dell'aiuto complementare comunale, annualmente mediante un'apposita ordinanza il Municipio stabilisce la percentuale relativa ai limiti di reddito fissati dalla prestazione complementare cantonale. La percentuale dovrà essere compresa tra il 6% ed il 9% del reddito cantonale determinante.

### **Art. 4<sup>1</sup> Versamento**

<sup>1</sup> Gli importi versati ai beneficiari della prestazione complementare comunale vengono stabiliti annualmente mediante ordinanza municipale e dipendono direttamente dalla percentuale (pure regolata mediante ordinanza) il cui principio è enunciato all'articolo precedente.

---

<sup>1</sup> Modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2011.

<sup>2</sup> L'aiuto complementare comunale è versato nel corso del mese di giugno (50%) e nel corso del mese di dicembre (50%) di ogni anno<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Ai partenti, ai nuovi beneficiari ed in caso di decesso l'aiuto complementare comunale sarà versato pro rata temporis.

### **Art. 5 Garanzia**

<sup>1</sup> L'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto ad esecuzione forzata.

<sup>2</sup> L'aiuto complementare comunale è sospeso se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

### **Art. 6 Prestazioni ridotte**

<sup>1</sup> Hanno diritto all'aiuto complementare comunale ridotto, le persone sole o i coniugi che non sono al beneficio della prestazione complementare cantonale, nel caso in cui il reddito determinante calcolato secondo i parametri cantonali risulti inferiore al limite di reddito cantonale aumentato dell'importo dell'aiuto complementare comunale.

<sup>2</sup> Per il resto fanno stato le condizioni previste dagli art. 2, 3 e 4.

<sup>3</sup> L'importo dell'aiuto complementare comunale sarà calcolato sottraendo il reddito determinante (calcolato secondo i parametri cantonali) dal limite di reddito cantonale aumentato dell'importo dell'aiuto complementare comunale.

<sup>4</sup> La concessione dell'aiuto complementare comunale ridotto è subordinata alla presentazione della decisione di rifiuto della prestazione complementare cantonale da parte della Cassa di compensazione AVS di Bellinzona.

### **Art. 7 Recuperi**

Prima di ogni versamento, l'Ufficio comunale di contabilità e cassa è autorizzato a recuperare eventuali importi dovuti dal richiedente per imposte o altri pubblici tributi di natura comunale, deducendoli a titolo di compensazione dal contributo di aiuto complementare comunale.

### **Art. 8 Restrizioni**

Per gli aventi diritto giusta l'art. 2 che sono ricoverati in istituti per anziani medicalizzati e sussidiati è concesso un aiuto complementare comunale ridotto dei tre quarti (3/4).

### **Art. 9 Restituzione**

L'aiuto complementare comunale secondo questo regolamento deve essere negato oppure restituito se il Municipio è indotto o è stato indotto in errore mediante indicazioni false o dissimulazione di cose vere.

I colpevoli saranno perseguiti penalmente.

---

<sup>2</sup> Modificato dal Consiglio comunale il 13.05.2013, approvato dalla Sezione degli enti locali il 04.07.2013.

**Art. 10 Domanda, formalità**

<sup>1</sup> La domanda di sussidio secondo il presente regolamento deve essere inoltrata, per iscritto, al Municipio tramite l'Ufficio delle Opere Sociali, dall'interessato o dal suo rappresentante legale.

Alla stessa devono essere uniti tutti i documenti necessari per la determinazione dell'aiuto complementare comunale in modo completo e veritiero.

<sup>2</sup> L'aiuto è concesso per la durata di un anno ed è rinnovato automaticamente se la situazione rimane immutata.

I beneficiari sono tenuti a comunicare ogni cambiamento della loro situazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio delle Opere Sociali si incarica ogni anno di rendere nota l'istituzione dell'aiuto complementare comunale a tutti gli eventuali beneficiari che per la prima volta ne acquistano il diritto e procederà a verificare i casi in cui la richiesta non venisse inoltrata dagli interessati aventi diritto.

**Art. 11 Assunzione degli oneri**

Gli oneri causati dalla concessione dell'aiuto complementare comunale sono a carico della gestione ordinaria e iscritti in una voce contabile apposita.

**Art. 12 Reclamo e ricorso**

Contro le decisioni in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla loro intimazione.

Contro le decisioni municipali su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dagli art. 208-213 LOC.

**Art. 13<sup>3</sup> Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

**Art. 14<sup>4</sup> Norma transitoria**

<sup>1</sup> L'importo di ogni contributo calcolato secondo il presente Regolamento viene linearmente ridotto del 30%.

<sup>2</sup> La riduzione lineare del contributo entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, ossia dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

<sup>3</sup> Il diritto all'aiuto complementare comunale maturato prima dell'entrata in vigore del requisito di residenza nel Comune da almeno cinque anni non decade a seguito di tale condizione.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2011.

<sup>4</sup> Adottato dal Consiglio comunale il 20.04.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 09.06.2009.

<sup>5</sup> Modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2011.